

Presidente

DISPOSIZIONI PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO PREORDINATO ALLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DELL'ANAC DI ADOZIONE DELLE MISURE STRAORDINARIE AI SENSI DELL'ARTICOLO 32, DEL D.L. 90/2014, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 114/2014, E S.M.I..

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

VISTO l'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e ss.mm.ii., recante *“Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione”*;

VISTO l'articolo 12 del decreto legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante *“Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture”* che ha modificato il citato articolo 32;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*, (c.d. Codice antimafia);

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (c.d. Codice);

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante *“Codice dell'Amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTE le Linee Guida in materia di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio ai sensi dell'articolo 32 del d.l. 90/2014, adottate congiuntamente dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e dal Ministro dell'Interno e pubblicate nel sito istituzionale dell'Autorità;

VISTE le *“Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'A.N.A.C. di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, e s.mi.”* adottate dal Presidente dell'Autorità Nazionale



Anticorruzione in data 16 settembre 2022, (c.d. Disposizioni) che disciplinano il procedimento relativo all'esercizio del potere di proposta delle misure straordinarie di cui all'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014;

VISTO il *“Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990* approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1019 del 24.10.2018 e successivamente modificato con le delibere n. 101 del 3 febbraio 2021 e n. 41 del 3 febbraio 2026;

VISTO il *“Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione”* approvato con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 919 del 16 ottobre 2019 e successivamente modificato con le delibere n. 1125 del 4 dicembre 2019; n. 50 del 22 gennaio 2020; n. 458 del 27 maggio 2020, n. 453 del 14 giugno 2021, n. 654 del 22 settembre 2021, n. 682 del 6 ottobre 2021, n. 187 del 5 aprile 2022, n. 4 dell'11 gennaio 2023, n. 121 del 29 marzo 2023, n. 188 del 3 maggio 2023, n. 398 del 24 luglio 2024 e n. 398 del 30 luglio 2025;

VISTO il Protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza sottoscritto in data 8 gennaio 2025;

CONSIDERATO che l'articolo 32, del decreto legge 24 giugno 2014 e ss.mm.ii. attribuisce, ai commi 1 e 8, il potere di proposta in merito all'adozione delle misure straordinarie ivi indicate in via esclusiva al Presidente dell'Autorità;

RILEVATA l'opportunità di aggiornare le predette Disposizioni, anche alla luce delle modifiche normative intercorse con l'approvazione del nuovo Codice;

RILEVATA l'opportunità di predisporre anche un documento di natura esplicativa a supporto delle suddette Disposizioni di disciplina, volto a illustrare il quadro normativo di riferimento e a descrivere le modalità operative seguite nella gestione dei procedimenti, al fine di assicurare omogeneità e chiarezza nello svolgimento delle attività istruttorie e decisionali e garantire un'applicazione uniforme dell'articolo 32 sopra menzionato;

DATO ATTO di aver informato il Consiglio dell'Autorità nell'adunanza del 21 luglio 2026 delle motivazioni dell'aggiornamento delle Disposizioni di disciplina del procedimento e della predisposizione dell'allegata nota illustrativa;

ADOPTA

Il presente Atto, recante la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32, del d.l. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, e s.m.i.. (di seguito anche solo “Atto”), con l'allegata nota illustrativa, recante indicazioni operative sulla disciplina del procedimento.

Articolo 1 *(Definizioni)*



1. Ai fini del presente Atto, si intende per:

- a) «decreto», il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii.;
- b) «articolo 32», l'articolo 32 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e ss.mm.ii.;
- c) «Autorità» o «ANAC», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- d) «Codice», il Codice dei contratti pubblici di cui al legislativo decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.
- e) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- f) «Dirigente», il Dirigente dell'Ufficio Operativo Speciale, Misure straordinarie e Commissariamenti;
- g) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- h) «procedimento», il procedimento amministrativo preordinato alla formulazione, da parte del Presidente, di una proposta di applicazione delle misure previste dall'articolo 32;
- i) «proposta», la proposta di applicazione delle misure di cui all'articolo 32, che il Presidente rivolge al Prefetto competente;
- j) «Regolamento sull'accesso», il Regolamento dell'Autorità disciplinante i procedimenti relativi all'accesso, da ultimo aggiornato con delibera n. 41 del 3 febbraio 2026;
- k) «protocollo», il protocollo d'intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità Nazionale Anticorruzione e la Guardia di Finanza sottoscritto in data 8 gennaio 2025;
- l) «contratto», il contratto di appalto di lavori, servizi, forniture, il contratto di concessione di lavori o servizi, l'accordo contrattuale con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, oggetto di indagine nel procedimento penale;
- m) «Ufficiale di collegamento», l'Ufficiale della Guardia di Finanza di cui all'articolo 10 del Protocollo;
- n) «Ufficio», l'UOS - Ufficio Operativo Speciale, Misure straordinarie e Commissariamenti – cui, ai sensi del vigente Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, è assegnato il compito di supportare il Presidente dell'Autorità nell'esercizio del potere di cui all'articolo 32, curandone la relativa istruttoria e i rapporti con le istituzioni coinvolte, assicurando il monitoraggio delle relative attività attuative e la definizione di apposite linee guida.

Articolo 2

(Oggetto, efficacia ed ambito di applicazione)

1. Il presente Atto disciplina il procedimento concernente l'esercizio del potere di proposta del Presidente dell'ANAC per l'applicazione delle misure straordinarie previste dall'articolo 32, commi 1 e 8.

Articolo 3

(Presupposti per l'esercizio del potere di proposta)

1. L'esercizio del potere di proposta richiede la sussistenza dei seguenti presupposti:

- a) l'adozione di un provvedimento dell'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, con contestazione di fatti illeciti per i delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322, c.p., 322-bis, c.p., 346-bis, c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p., ovvero per rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali collegati ad un contratto di appalto o di concessione per l'acquisizione di lavori e opere, forniture e servizi ovvero ad un accordo contrattuale con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;



- b) la riferibilità, anche in via presuntiva, dei fatti illeciti all'operatore economico titolare del contratto o dell'accordo contrattuale;
- c) l'accertamento dei fatti, inteso come consistenza oggettiva di condotte in grado di incidere, in termini di qualificata probabilità, sul corretto svolgimento della procedura di affidamento o di esecuzione del contratto o dell'accordo contrattuale, e la gravità degli stessi.

Articolo 4

(Attività di supporto al Presidente)

1. Il Presidente viene a conoscenza dei fatti illeciti, suscettibili di integrare i presupposti per l'avvio del procedimento:
 - a) su comunicazione dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 129, comma 3, disposizioni attuative c.p.p.;
 - b) su comunicazione dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, lett. a-bis), del decreto legge 24 giugno 2014, n.90;
 - c) su comunicazione di ogni altra amministrazione o autorità pubblica, ivi compresa quella giudiziaria contabile;
 - d) su comunicazione degli uffici dell'Autorità;
 - e) su segnalazione di soggetti pubblici e privati;
 - f) attraverso fonti aperte.
2. Acquisita la notizia, il Presidente si avvale ordinariamente della collaborazione della Guardia di Finanza, al fine di effettuare riscontri mirati per la verifica dei presupposti per l'esercizio del potere di cui all'articolo 32.
3. L'Ufficiale di collegamento, con il supporto dell'aliquota del personale della Guardia di Finanza di cui all'articolo 10 del Protocollo, analizza gli atti disponibili e predispone una nota informativa per l'Ufficio, che riporta le seguenti informazioni:
 - a) evidenze emerse nell'ambito del procedimento penale, in particolare le fattispecie delittuose contestate e ruolo dei soggetti coinvolti all'epoca dei fatti nell'assetto gestionale ed organizzativo dell'operatore economico;
 - b) stato del procedimento penale;
 - c) dati relativi all'operatore economico, in particolare, forma giuridica, l'assetto proprietario e di governo societario, requisiti dimensionali, organizzativi e di fatturato, eventuali operazioni societarie rilevanti, nonché l'adozione di eventuali modelli di cui al d.lgs. 231/2001 e il possesso di eventuali certificazioni ISO in materia di prevenzione della corruzione;
 - d) dati relativi al contratto o all'accordo, con particolare riferimento allo stato della sua esecuzione;
- e) ulteriori contratti di appalto o di concessione affidati all'operatore economico in forma singola o associata dalla stessa stazione appaltante o da altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 5

(Ordine di trattazione)

1. Tra le comunicazioni e segnalazioni pervenute ai sensi del precedente articolo 4, l'Ufficiale di collegamento e l'Ufficio trattano prioritariamente quelle che riguardano:
 - a) affidamenti di particolare interesse;
 - b) affidamenti che presentano un maggiore e/o più diffuso rischio corruttivo.
2. Ai sensi del presente Atto si considerano di particolare interesse:



- a) gli affidamenti finanziati in tutto o in parte da fondi dell'Unione Europea, ivi comprese le risorse previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e dal Piano nazionali per gli investimenti complementari (PNC) istituito attraverso il decreto legge n. 59 del 6 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021;
 - b) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - c) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - d) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche e insediamenti prioritari di cui all'art. 39 del Codice;
 - e) gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 100.000.000,00 di euro e gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore a 5.000.000,00 di euro.
3. All'interno di ciascuna trattazione, si esaminano con precedenza le vicende relative ai eventuali contratti in corso di esecuzione.

Articolo 6 *(Fase preistruttoria)*

1. L'Ufficio valuta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 3, necessari per l'avvio del procedimento, sulla base degli elementi informativi contenuti nei provvedimenti adottati dall'autorità giudiziaria nell'ambito del procedimento penale di riferimento nonché di quelli risultanti dalla nota informativa di cui al precedente articolo 4 e di quelli comunque acquisiti al fascicolo di ufficio. Se ritenuti necessari, l'Ufficio o il Presidente chiede all'Ufficiale di Collegamento ulteriori riscontri.
2. All'esito della valutazione degli elementi di cui al precedente comma 1, il Dirigente dispone l'archiviazione d'ufficio in caso di:
 - a. manifesta carenza o insufficienza di uno o più dei presupposti di cui all'articolo 3 del presente Atto;
 - b. avvenuta applicazione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014 nei confronti dell'impresa aggiudicataria. Rimane ferma la possibilità di rivalutare i presupposti di cui all'articolo 3 del presente Atto in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto;
 - c. avvenuta applicazione della misura cautelare di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo n. 231/2001 nei confronti dell'impresa aggiudicataria. Rimane ferma la possibilità di rivalutare i presupposti di cui all'articolo 3 del presente Atto in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto;
 - d. estinzione dell'operatore economico risultato affidatario del contratto o dell'accordo contrattuale oggetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - e. adozione di provvedimenti di confisca, sequestro dell'impresa e/o di amministrazione giudiziaria, di controllo giudiziario, di prevenzione collaborativa dell'impresa o di applicazione di altre misure di prevenzione adottate dall'autorità giudiziaria.

Il Dirigente comunica al Presidente, con cadenza trimestrale, l'elenco delle archiviazioni d'ufficio effettuate e delle relative ragioni.

3. All'esito della valutazione dei presupposti di cui al precedente comma 1 il Dirigente può proporre al Presidente di archiviare senza aprire il procedimento in ogni caso in cui emergano elementi fattuali tali da rendere palese che l'adozione delle misure di cui all'articolo 32 non sarebbe adeguata a raggiungere gli obiettivi a cui queste ultime sono preordinate. A titolo esemplificativo, tra gli elementi fattuali possono assumere rilievo:
 - a) la pendenza di eventuali procedure concorsuali avviate nei confronti dell'operatore economico affidatario del contratto o dell'accordo contrattuale di cui all'articolo 32;



- b) il valore particolarmente esiguo della commessa pubblica oggetto di condotte illecite o comunque sintomatiche di situazioni anomale;
 - c) il valore particolarmente esiguo dell'utilità frutto di condotte illecite o comunque sintomatiche di situazioni anomale;
 - d) l'assenza di una struttura organizzativa o dimensionale apprezzabile, tenuto conto anche del numero esiguo di occupati dell'operatore economico affidatario del contratto o dell'accordo contrattuale;
 - e) l'assenza di contratti in corso di esecuzione con la Pubblica Amministrazione negli ultimi tre anni dall'accertamento svolto dall'Ufficiale di Collegamento.
4. Qualora non ricorra alcuna delle ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3, il Dirigente, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 3, propone al Presidente l'avvio del procedimento.
5. In ogni caso il Dirigente:
- a) provvede alla trasmissione degli atti e della documentazione ai competenti uffici dell'Autorità, qualora dall'esame delle informazioni acquisite si ravvisino diversi e/o ulteriori margini di intervento dell'Autorità. L'archiviazione non esclude ogni altro tipo di intervento dell'Autorità nell'ambito dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, del Codice e delle altre Disposizioni normative vigenti;
 - b) propone al Presidente di effettuare una segnalazione alla Corte dei Conti, qualora dall'esame delle informazioni acquisite ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere e) ed f), risulti un possibile pregiudizio erariale.

Articolo 7

(Responsabile del procedimento)

1. Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell'Ufficio.
2. Il responsabile del procedimento può individuare uno o più funzionari cui affidare lo svolgimento dell'istruttoria.
3. Il responsabile del procedimento può in ogni caso richiedere ulteriori informazioni e documentazione integrativa ritenuta utile o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività istruttoria.

Articolo 8

(Avvio del procedimento di proposta)

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal Dirigente e indica:
 - a) l'amministrazione competente;
 - b) l'oggetto del procedimento;
 - c) le informazioni e/o i documenti ritenuti rilevanti e che saranno utilizzati a supporto della eventuale proposta;
 - d) il termine di conclusione del procedimento;
 - e) l'ufficio competente, il domicilio digitale dell'amministrazione e il nominativo del responsabile del procedimento;
 - f) il termine entro il quale le parti possono produrre memorie scritte e documenti e formulare istanza di audizione;
 - g) e modalità telematiche, grazie alle quali è possibile prendere visione degli atti presenti nel fascicolo di ufficio ed estrarne copia.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è inviata all'operatore economico nei confronti del quale possono essere adottate le misure di cui all'articolo 32 e alla stazione appaltante che ha affidato il contratto o l'accordo contrattuale di cui all'articolo 32.

Articolo 9 *(Partecipazione all'istruttoria)*

1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. I soggetti che partecipano all'istruttoria hanno facoltà di:
 - a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal vigente Regolamento sull'accesso;
 - b) presentare memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'Ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento;
 - c) formulare richiesta motivata di audizione, specificando l'oggetto dell'esposizione orale e le ragioni per le quali la stessa sia ritenuta necessaria.

Articolo 10 *(Audizioni)*

1. Il Dirigente può, d'ufficio o su istanza di parte ove le circostanze per le quali la parte chiede di essere audita siano ritenute rilevanti, convocare in audizione l'operatore economico e/o la stazione appaltante ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 8.
2. Il Dirigente dispone l'audizione dell'operatore economico nel caso in cui quest'ultimo presenti impegni spontanei al fine di valutarne l'idoneità a ripristinare il rispetto della legalità all'interno della propria organizzazione.
3. La convocazione avviene con atto scritto che indica la data, il luogo e le modalità anche telematiche di svolgimento dell'audizione.
4. I soggetti convocati possono partecipare all'audizione in persona del proprio rappresentante legale o di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti e/o legali di propria fiducia. All'audizione possono partecipare anche figure aventi incarichi o ruoli pertinenti in relazione al procedimento, anche su richiesta dell'Ufficio.
5. Nel corso dell'audizione il Dirigente invita i soggetti partecipanti a fornire i chiarimenti, le informazioni i documenti ritenuti necessari. I documenti di cui è richiesta l'esibizione sono forniti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
6. Dell'audizione è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dai soggetti partecipanti.

Articolo 11 *(Termini e sospensione dei termini del procedimento)*

1. Il procedimento si conclude entro 180 giorni dalla data di avvio dello stesso, salva l'applicazione delle sospensioni di cui al successivo comma 2.
2. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:



- a) acquisizione di memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri di cui all'articolo 9, comma 2, lett. b), del presente Atto. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di richiesta della predetta documentazione fino alla data di acquisizione della stessa al protocollo ANAC e comunque non oltre la scadenza del termine per la sua presentazione;
 - b) convocazione in audizione ai sensi dell'articolo 10 del presente Atto. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di comunicazione dell'audizione fino alla data di svolgimento della stessa;
 - c) acquisizione di ulteriori informazioni, dati, atti, pareri dalle parti, da altri uffici dell'Autorità, da altre Amministrazioni o Autorità pubbliche. In tal caso il termine di conclusione del procedimento è sospeso dalla data di richiesta della predetta documentazione fino alla data di ricezione della stessa.
3. La sospensione opera una volta sola per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 2 e per una durata complessiva che non può eccedere i 90 giorni.

Articolo 12

(Conclusione del procedimento)

1. Il Dirigente, sulla base degli elementi istruttori acquisiti, prospetta al Presidente di adottare, alternativamente:
- a) una proposta con cui si chiede al Prefetto competente l'applicazione di una o più delle misure previste dall'articolo 32;
 - b) un atto di archiviazione del procedimento.
2. Il Dirigente, ai fini di prospettare al Presidente l'adozione di uno degli atti di cui al precedente comma, considera, ponderandoli, i diversi elementi istruttori che caratterizzano la singola fattispecie, quali a titolo meramente esemplificativo:
- a) il ruolo o l'incarico (o il rapporto di immedesimazione organica con la società) che le persone coinvolte nel procedimento penale ricoprono all'interno della organizzazione e struttura aziendale, nonché l'entità effettiva dei loro poteri gestionali e decisionali in seno all'impresa;
 - b) al numero di commesse pubbliche indiziate aggiudicate allo stesso operatore economico;
 - c) il valore economico e la rilevanza della commessa pubblica, esprimibile anche in termini di conseguimento di indebite posizioni dominanti e monopolistiche nel mercato di riferimento;
 - d) le modalità concrete che hanno caratterizzato lo schema corruttivo della commessa pubblica, e la loro incidenza causale sulla fase genetica e/o esecutiva;
 - e) il grado di coinvolgimento e di complicità, nella vicenda corruttiva, di esponenti della stazione appaltante;
 - f) la gravità dei reati per i quali procede l'autorità giudiziaria, anche con riferimento a fattispecie delittuose non ricomprese nell'articolo 32 del decreto legge n. 90/2014 (ad esempio, in caso di contestazione di condotte corruttive abbinate ad ipotesi di reato di cui agli articoli 416, 416-bis, 476 e ss., 640, 640-bis, del c.p.);
 - g) l'effettiva consumazione del delitto;
 - h) il prezzo pagato per la corruzione e il profitto che ne è derivato;
 - i) la tipologia e l'entità delle eventuali misure cautelari adottate dal giudice penale nei confronti dei soggetti indagati/imputati: di natura personale (detenzione in carcere; arresti domiciliari; interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione) e/o di natura reale (sequestro preventivo; confisca; nomina di un custode giudiziario, ecc.);



- j) l'adozione di misure cautelari, l'irrogazione di sanzioni amministrative, la contestazione di illeciti amministrativi dipendenti da reato nei confronti dell'operatore economico ai sensi del decreto legislativo 231/2001;
 - k) il comportamento assunto dall'operatore economico affidatario a seguito della contestazione o notizia della vicenda corruttiva/illecita e, in particolare, l'adozione di misure, condotte o atti realmente dissociativi rispetto ai soggetti cui sono riferibili le condotte illecite, quali a titolo esemplificativo: l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c.; la revoca di ogni procura; l'adozione di misure disciplinari; la costituzione di un apposito fondo destinato a risarcire i danni cagionati dalle condotte illecite; l'effettivo risarcimento dei danni cagionati da tali condotte; l'adozione di modelli di organizzazione e gestione di cui al d.lgs. 231/2001;
 - l) la presentazione di impegni idonei a ripristinare spontaneamente il rispetto della legalità all'interno dell'operatore economico.
3. Il Presidente, considerati gli atti del fascicolo d'ufficio e valutati gli elementi istruttori e la proposta del Dirigente, dispone l'adozione di uno degli atti indicati al comma 1, lett. a) e b), del presente articolo;
4. Gli atti conclusivi del procedimento adottati dal Presidente, indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche su cui si fonda la decisione in relazione alle risultanze istruttorie.

Articolo 13

(Archiviazione del procedimento)

1. Il Dirigente propone al Presidente l'archiviazione qualora, all'esito dell'istruttoria compiuta:
- a) siano venuti meno i presupposti di cui all'art. 3 delle presenti Disposizioni per l'esercizio del potere di proposta;
 - b) siano intervenute, in fase istruttoria, le circostanze previste dall'articolo 32, comma 5, del d.l. 90/2014 s.m.i.;
 - c) le misure cautelari adottate dall'autorità giudiziaria, assunte a fondamento del procedimento, siano state annullate per insussistenza del *fumus commissi delicti* in relazione ai fatti oggetto del procedimento penale e non sia intervenuto alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria, comunque denominato, dal quale emerga la prosecuzione del procedimento penale in relazione ai medesimi fatti.
 - d) il procedimento penale sia stato concluso con un'archiviazione o con una pronuncia di assoluzione nei confronti del soggetto agente;
 - e) gli elementi informativi e documentali acquisiti in fase istruttoria non siano sufficienti a consentire una valutazione compiuta della fattispecie utile a suffragare la sussistenza dei presupposti per la richiesta di misure straordinarie;
 - f) le istanze di recupero e di salvaguardia della legalità sottese alla fattispecie siano affievolite al punto tale da non richiedere più alcun intervento in chiave preventiva;
 - g) le finalità sottese all'adozione di una proposta ai sensi dell'articolo 32 trovino adeguata soddisfazione con l'esercizio dei poteri propri di altre amministrazioni o Autorità pubbliche;
 - h) il contratto risulti già concluso e liquidato e l'operatore economico che ha già tempestivamente e spontaneamente assunto misure di carattere tecnico, organizzativo e relative al personale per prevenire ulteriori reati o illeciti organizzativi tecnico, presenti nel corso del procedimento specifici impegni volti a proseguire e/o a completare le predette misure;



2. Nell'ipotesi di alla precedente comma 1, lett. h), il Dirigente può proporre al Presidente l'archiviazione motivata in relazione agli specifici impegni assunti dall'operatore economico, con delle relative modalità di monitoraggio del rispetto degli stessi.
3. Nell'ipotesi di al precedente comma 1, lett. h), l'operatore economico è tenuto a comunicare all'Ufficio l'attuazione degli impegni assunti entro il termine assegnato nel provvedimento di archiviazione.
4. Il Presidente può disporre, anche su proposta del Dirigente, di riaprire il procedimento archiviato in caso di:
 - a) sopravvenienza di nuovi elementi in grado di incidere sulla valutazione dei presupposti necessari per l'applicazione di misure straordinarie;
 - b) modifica determinante della situazione di fatto e/o di diritto rispetto ad un elemento su cui si fonda la decisione;
 - c) sopravvenuto accertamento dell'incompletezza, inesattezza o non corrispondenza al vero delle informazioni trasmesse dalle parti su cui si è fondata l'archiviazione;
 - d) mancato rispetto da parte dell'operatore economico degli impegni assunti.

Articolo 14

(Comunicazione del provvedimento di archiviazione)

1. L'atto con cui il Presidente dispone l'archiviazione è trasmesso dall'Ufficio all'operatore economico e comunicato alla stazione appaltante a cura dell'Ufficio.

Articolo 15

(Comunicazione della proposta di applicazione di una delle misure previste dall'articolo 32)

1. La proposta adottata dal Presidente ai sensi dell'articolo 32 è trasmessa al Prefetto competente, corredata dalla documentazione di riferimento e comunicata alle parti a cura dell'Ufficio;
2. L'avvenuta formulazione della proposta al Prefetto è altresì comunicata alla Procura della Repubblica a cura dell'Ufficio.

Articolo 16

(Pubblicità)

1. Tutti gli atti conclusivi del procedimento adottati dal Presidente ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere a) e b) sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., sul sito internet dell'Autorità, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali e in conformità alla relativa disciplina di attuazione disposta dall'Autorità.
2. La proposta con cui il Presidente si chiede al Prefetto l'applicazione di una o più delle misure previste dall'articolo 32 è ordinariamente pubblicata sul sito internet dell'Autorità successivamente alla pubblicazione del decreto prefettizio che dispone l'adozione della misura sul sito internet della Prefettura. La pubblicazione del decreto prefettizio può essere assolta anche mediante inserimento del link di collegamento al relativo sito istituzionale della prefettura.
3. L'atto di archiviazione del procedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità successivamente all'invio alle parti della relativa comunicazione.
4. Gli atti conclusivi del procedimento di cui al comma 1 sono pubblicati per un periodo di cinque anni e, comunque, fino a che la parte interessata non ne chieda la rimozione dal sito istituzionale dell'Autorità.

5. La richiesta di cui al comma 4 è presentata mediante apposita istanza indirizzata al Dirigente dell'ufficio. L'istanza può essere presentata a decorrere dal secondo anno di pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Autorità.

Articolo 17 *(Accesso agli atti)*

1. L'accesso agli atti del procedimento è consentito in conformità alla normativa vigente e al Regolamento sull'accesso.

Articolo 18 *(Comunicazioni)*

1. Le comunicazioni previste dal presente Atto sono effettuate mediante mezzi di comunicazione elettronici in conformità al Codice dell'amministrazione digitale.
2. Salva diversa indicazione, tutte le comunicazioni rivolte al Presidente e/o al Dirigente sono effettuate al seguente domicilio digitale: protocollo@pec.anticorruzione.it.

Articolo 19 *(Attività ulteriori successive alla proposta di misure)*

1. Nel caso di applicazione di misure straordinarie di cui all'articolo 32, in accoglimento della proposta del Presidente, la decisione in merito alla durata, all'estensione, alle modalità esecutive e gestionali delle misure nonché alla individuazione e nomina degli amministratori straordinari e degli esperti spetta alla competenza esclusiva del Prefetto che ha disposto le misure.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, in caso di questioni o criticità insorte nella fase applicativa delle misure disposte, il Presidente, su richiesta del Prefetto, può esprimere al riguardo proprie valutazioni a titolo collaborativo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il Presidente può rendere, su proposta dell'Ufficio, un parere non vincolante.

Articolo 20 *(Disposizioni finali)*

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Atto si applicano i principi e le disposizioni della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 21 *(Pubblicazione ed entrata in vigore)*

1. Il presente Atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione di cui al successivo articolo 22.

Articolo 22 *(Abrogazioni e disposizioni transitorie)*



1. Il presente Atto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni del presente Atto entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.
3. Il presente Atto sostituisce le *“Disposizioni per la disciplina del procedimento preordinato alla proposta del Presidente dell'ANAC di adozione delle misure straordinarie ai sensi dell'articolo 32 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, e s.mi.”* adottate dal Presidente dell'Autorità in data 16 settembre 2022.
4. Il presente Atto si applica ai procedimenti avviati successivamente alla data in cui lo stesso entra in vigore.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente e adottato il 21 luglio 2026